

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 283 del 16 marzo 2021

Indirizzi applicativi per l'istituzione del collegio consultivo tecnico e per la designazione del presidente. Art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si forniscono gli indirizzi applicativi per l'attuazione dell'art. 6 del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito dalla L. 120/2020, relativo all'istituzione del collegio consultivo tecnico, prevedendo l'istituzione di un elenco di soggetti qualificati al fine di agevolare sia l'individuazione dei componenti del collegio medesimo per le opere di competenza regionale, sia l'individuazione del soggetto da designare come componente con funzioni di presidente, in caso di disaccordo tra le parti sulla nomina di questi.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'art. 6, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 prevede la costituzione obbligatoria, fino al 31 dicembre 2021, del collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto medesimo, relativo all'istituto della sospensione dei lavori, e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Per tutti i lavori la cui fase di esecuzione risulta avviata prima della data di entrata in vigore del D.L. 76/2020, per la nomina del collegio consultivo tecnico il decreto medesimo ha stabilito il termine di 30 giorni dalla predetta data, vale a dire il 16 agosto 2020.

Per i contratti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, la costituzione deve avvenire prima della consegna dei lavori e comunque entro dieci giorni dall'avvio.

La costituzione del collegio consultivo tecnico è, per contro, facoltativa per gli appalti di lavori sotto soglia e la stazione appaltante ne può prevedere altresì la nomina nella fase antecedente alla esecuzione del contratto. In tale ultimo caso, l'istituzione del collegio è finalizzata a risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che possono insorgere per l'appunto nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione (art. 6, comma 5, D.L. 76/2020).

In merito alla composizione, l'art. 6, comma 2, del decreto legge semplificazioni stabilisce che il collegio consultivo tecnico, a scelta della stazione appaltante, è formato di norma da tre esperti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera o di eterogeneità delle professionalità richieste, in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

Le professionalità indicate dalla norma per la composizione del collegio, fanno riferimento a ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti e delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

I membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente e il collegio si intende costituito con la nomina di quest'ultimo.

Nella scelta del componente (o dei due componenti) del collegio l'amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità, provvede, pertanto, alla nomina del proprio rappresentante.

In riferimento alla nomina del componente del collegio con funzioni di presidente, ai sensi del citato art. 6, comma 2, del D.L. 76/2020, in caso di mancato accordo tra le parti, il Presidente del collegio consultivo tecnico è designato, entro cinque giorni dalla richiesta:

- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le "opere di interesse nazionale";
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le "opere di rispettivo interesse".

Conseguentemente, l'Amministrazione regionale, in base a tale disciplina, è tenuta:

- a. a nominare il collegio consultivo tecnico, in qualità di stazione appaltante per le opere di competenza;
- b. a designare il componente del collegio consultivo tecnico con funzioni di presidente per opere di "interesse regionale" di competenza di altre stazioni appaltanti del territorio, in caso di disaccordo sulla relativa nomina.

Risulta pertanto necessario definire le modalità attuative dell'istituto del collegio consultivo tecnico, sia per quanto attiene alle procedure di selezione dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, sia per quanto riguarda la competenza all'adozione degli atti di nomina di cui alla lett. a. e degli atti di designazione di cui alla lett. b.

Si propone a tal fine di fornire gli indirizzi applicativi per l'istituzione del collegio consultivo tecnico e per la designazione del presidente di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, contenuti nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, concernenti le procedure per l'individuazione dei componenti del collegio consultivo tecnico, l'istituzione di un elenco aperto di esperti, la competenza all'adozione degli atti di nomina e di designazione, la declinazione dei requisiti degli esperti e le modalità di determinazione del corrispettivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 6 del D.L. 76/2020 convertito dalla L.120/2020;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 27/2003 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

delibera

1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente atto;
2. di approvare gli "*Indirizzi applicativi per l'istituzione del collegio consultivo tecnico e per la designazione del presidente di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120*" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'esecuzione del presente atto, con indicazione di provvedere alla costituzione dell'elenco aperto di esperti entro il 31 maggio 2021;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.